



**COLDIRETTI**

*Roma, 30 maggio 2022*

## **OSSERVAZIONI COLDIRETTI**

*Senato della Repubblica*

*Commissione 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) e Commissione 12<sup>a</sup>  
(Igiene e sanità)*

*Schema di decreto legislativo, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (AG n. 381).*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. AG n. 381.**

Deve preliminarmente rilevarsi che lo schema di decreto legislativo in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (“*sistema I&R*”), finalizzato ad adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429, rinvia ad un manuale operativo, da adottare con decreto ministeriale, l'individuazione delle procedure per la gestione del sistema I&R e delle modalità e tempistiche degli obblighi di registrazione in Banca Dati Nazionale (BDN).

Al fine di scongiurare il verificarsi di lacune normative in materia, occorrerà, pertanto, che il predetto decreto ministeriale disponga che per l'adempimento dei prescritti obblighi gli operatori possano avvalersi dei soggetti delegati, come attualmente previsto dall'articolo 14 del DM 31 gennaio 2002- *Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina*.

Inoltre, si ritiene opportuno che il manuale operativo consenta una graduale applicazione dei vari adempimenti, in particolare prevedendo congrue tempistiche per il progressivo passaggio dal registro cartaceo a quello informatizzato, di cui si dispone l'obbligatorietà.

Con specifico riferimento al testo all'esame per il parere di codesta illustre Commissione, si osserva che l'articolo 5, recante l'obbligo di registrazione degli stabilimenti e tenuta dei registri, fissa un termine di sette giorni per la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle attività registrate (comma 5 lettera c)). Si suggerisce a tal proposito di ampliare i previsti termini, quantomeno in casi particolari quali il decesso del titolare dell'allevamento o i trasferimenti aziendali, coerentemente con quanto prescritto dalla legge in caso di semplici variazioni (es. variazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate, alle CCIAA o all'UMA).

In ordine all'obbligo di conservazione della documentazione, per almeno tre anni dalla data di emissione, in formato cartaceo o digitale (articolo 8), considerando che già sussiste un obbligo di registrazione delle informazioni nelle banche dati ufficiali (BDN e Farmaco Sorveglianza) e che queste registrazioni vengono effettuate con autenticazione forte (SPID, CNS o altri sistemi autorizzati), si ritiene necessario non duplicare adempimenti e considerare tali registrazioni come mezzo di archiviazione digitale.

L'articolo 9, comma 10, individua gli obblighi a carico dell'operatore per l'identificazione e registrazione degli animali, stabilendo che l'operatore provvede alla generazione di un registro informatizzato in BDN della sua attività che sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto.

Pur condividendo la necessità che tutti gli operatori che gestiscano direttamente l'anagrafe passino dal registro di stalla cartaceo a quello informatizzato, si ritiene che suddetto passaggio debba trovare graduale attuazione a seconda delle diverse realtà organizzative, come ad esempio nel caso in cui le singole imprese affidino la gestione dell'anagrafe ad un soggetto delegato e detengano un registro cartaceo, che rappresenta il documento ufficiale richiesto durante i controlli (condizionalità PAC, Sanità, ecc.) e consente di conoscere la situazione dell'allevamento in tempo reale in riferimento alle nascite, agli acquisti ed alle vendite. Appare quindi opportuno che sia concesso un congruo periodo di tempo utile a garantire la transizione e il passaggio dal registro cartaceo a quello informatizzato.

L'articolo 18 introduce sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di conservazione della documentazione relativa agli animali e degli adempimenti relativi alla tracciabilità degli animali, attraverso la loro identificazione e la registrazione degli eventi che li riguardano. A tale riguardo, sono in pari modo sanzionati la mancata registrazione ed i ritardi nella registrazione di un evento. Considerato che vi sono stalle di dimensioni molto rilevanti nelle quali può verificarsi, in relazione a circostanze contingenti o a festività, un ritardo nelle comunicazioni obbligatorie, si suggerisce una rimodulazione e differenziazione delle sanzioni per il mero ritardo, in modo tale che gli errori accidentali o formali, con una bassa percentuale di incidenza sulle movimentazioni di un allevamento, siano proporzionate alla tenue gravità dell'infrazione.

Infine, con l'obiettivo di garantire una piena operatività dei nuovi istituti, si suggerisce in riferimento alla disposizioni transitorie e finali (articolo 23) di estendere a centottanta giorni il termine per l'adozione del manuale operativo, da adottare con decreto del Ministero della Salute.